****

**CITTA' DI CALATAFIMI SEGESTA**

**Libero Consorzio Comunale di Trapani**

**I SETTORE AFFARI GENERALI**

**UFFICIO SERVIZI SOCIALI**

SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER L’UTILIZZO DEI BUONI SPESAUTILIZZABILI PRESSO I SOGGETTI ISCRITTI NELL’ELENCO DEL COMUNE DI CALATAFIMI SEGESTA

|  |
| --- |
| **(Ordinanza della PCN n. 658 del 29/03/2020**-**Deliberazione di GiuntaMunicipale n. 46/2020** “utilizzo delle risorse di cui all'ordinanza n.658 del 29/03/2020 a firma del direttore del dipartimento nazionale di protezione civile presso la presidenza del consiglio dei ministri – atto di indirizzo”) |

L’anno duemilaventi il giorno \_\_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ si stipula il presente accordo di collaborazione.

TRA

La Città di Calatafimi Segesta con sede in P/zza Cangemi, 1 - C.F.80002650812 P.IVA 002661008417, in persona del Dott. Giorgio Collura, nato a Trapani il 11.04.1965, il quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune predetto, che rappresenta nella Sua qualità di Responsabile del Settore I – Affari Generali, in seguito anche “***L’Ente”***;

E

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ CF/PI\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,REA\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_in persona del legale rappresentante Sig./ra \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_con sede in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ domiciliato per la carica presso la sede legale della ditta, in seguito anche “***Esercente”***

**Premesso che**

**-**Con l’Ordinanza n. 658/2020 della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri “*Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*”, sono state ripartite ai Comuni le risorse da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare anche attraverso l’adozione di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali a favore di individui e nuclei familiari in particolari condizioni di disagio economico;

**-**in base al riparto operato nella medesima ordinanza al comune di Calatafimi Segesta è stata assegnata la somma di euro€ 58.546,16;

Richiamata la deliberazione di Giunta Municipale n. 46 del 01/04/2020 “*utilizzo delle risorse di cui all'ordinanza n.658 del 29/03/2020 a firma del direttore del dipartimento nazionale di protezione civile presso la presidenza del consiglio dei ministri - atto di indirizzo*”con cuisono stati enucleati gli indirizzi generali per l’individuazione dei beneficiari e le modalità di riconoscimento delle risorse assegnate;

Per quanto sopra premesso, si conviene quanto segue:

**ART. 1 OGGETTO**

Il presente accordo di collaborazione ha per oggetto la gestione dei buoni spesa emessi dal comune di Calatafimi Segesta su apposito supporto cartaceo utilizzabili dai beneficiari individuati dallo stesso Comune.

Per il tramite del presente accordo Questo Ente affida all’esercente, come sopra individuato,la fornitura di generi alimentari ai cittadini muniti di buono spesa.

L’importo della presente accordo di collaborazione non può essere definito in quanto l’utente potrà liberamente spendere il buono spesa presso qualsiasi esercente economico iscritto nell’elenco adottato dal Comune di Calatafimi Segesta.

**Art. 2. CARATTERISTICHE DEL BUONO SPESA**

Il Buono Spesa è un documento di legittimazione cartaceo personalizzato del valore nominale di € 25,00 (euroventicinque/00) Iva inclusa.

I Buoni Spesa sono cumulabili, non sono convertibili in denaro e non danno diritto a eventuali resti in denaro. Ove l’importo dell’acquisto effettuato dal Beneficiario sia superiore al valore nominale del Buono Spesa, questi è tenuto ad integrare il corrispettivo complessivamente spettante all’esercente mediante

I Buoni Spesa non sono cedibili e non possono essere commercializzati. Possono essere utilizzati solo se datati e firmati dal Beneficiario. Il loro utilizzo risulta altresì dall’apposizione del timbro dell’Esercente da questi apposto a tergo sul Buono Spesa in segno di erogata prestazione o avvenuta cessione di prodotti.

Ogni buono spesa, per essere considerato valido ed essere quindi speso presso l’esercizio commerciale e, conseguentemente, rimborsato dal Comune, dovrà recare il timbro originale dell’Ente.

**ART.2 MODALITA’DI GESTIONE DEI BUONI**

L’ Esercente garantisce l’applicazione la spendibilità dei buoni anche per i prodotti in offerta e cd. Sottocosto stante che non viene applicato alcuno sconto sugli stessi.

L’esercente all’atto della negoziazione rilascia all’acquirente lo scontrino con la dicitura “corrispettivo non incassato” e trattiene il buono spesa.

A cadenza quindicinale, l’esercente trasmette all’ufficio servizi sociale la richiesta di pagamento dei buoni cartacei acquisiti, emettendo fattura elettronica per un importo pari al valore dei buoni rendicontati con l’indicazione del codice univoco 97ADR9, e consegnando all’ufficio Servizi Sociali, in P/zza Cangemi n. 1, una distinta analitica con allegati gli scontrini oggetto di fatturazione.

In tale caso, la fattura non deve recare il CIG, esulando la procedura dal campo di applicazione della legge n. 136/2010 e succ., trattandosi della concessione di un contributo ai beneficiari, di cui il buono cartaceo rappresenta il valore economico e la legittimazione alla sua libera negoziazione, con il solo limite dell’elenco costituito dal Comune. Il pagamento dell’importo rimane subordinato alle verifiche di cui all’art. 48 bis del DPR 602/1973.

**ART. 3 OBBLIGHI DELL’ESERCENTE**

L’Esercente sottoscrivendo il presente accordo di collaborazione dichiara:

* di non aver riportato condanne per reati di criminalità organizzata o sostegno alla criminalità organizzata, truffa allo Stato, e frode alimentare o sanitaria di cui agli artt. 439, 440, 442, 444 e 515 del codice penale.
* di essere in regola con le norme sull’autorizzazione all’esercizio dell’attività commerciale;
* di non aver riportato condanne penali per reati di criminalità o sostegno alla criminalità organizzata, truffa allo Stato, e frode alimentare o sanitaria di cui agli artt. 439, 440, 442, 444 e 515 del codice penale;
* di impegnarsi a mantenere ferma la sua disponibilità fino al 31/12/2020 a decorrere dalla data di pubblicazione dell’Avviso pubblico, salvo recesso da comunicarsi con congruo anticipo;
* di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’Amministrazione Comunale, ogni variazione di dati/informazioni riguardante il proprio esercizio commerciale in relazione alla fornitura del servizio di che trattasi.

**ART. 4 DURATA**

Il presente accordo ha la durata di **mesi quattro** decorrenti dalla sottoscrizione La convenzione potrà essere risolta in qualsiasi momento per:

* 1) Inosservanza e violazione degli obblighi derivanti dalla stessa;
* 2) Cessazione dell’attività.
* 3) In caso di recesso anticipato, tale volontà dovrà essere comunicata con un termine non inferiore a quindicigiorni lavorativi.

**ART. 5 MODALITA’ DI PAGAMENTO**

Il pagamento dei buoni cartacei avviene mediante accredito delle somme spettanti nel conto corrente codice IBAN \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_intestato a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**ART. 6 RISPETTO DELLA NORMATIVA ANTICORRUZIONE**

Con lasottoscrizione del presente accordo l’esercente si obbliga al rispetto delle previsioni contenute nel Piano Anticorruzione approvato dal Comune di Calatafimi Segesta con delibera n.10 del 31/01/2017,nonchè al rispetto del codice di comportamento approvato dall’Ente.

**ART. 7 FORMALITA’**

Il presente accordo di collaborazione è redatto sotto forma di scrittura privata conregistrazione in caso d’uso. Le spese di registrazione restano in capo alla parteche intenderà procedervi.

**ART. 8 FORO COMPETENTE**

Qualsiasi controversia dovesse insorgere circa l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del presente accordo convenzione, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Trapani.

**ART. 9RINVIO**

Per quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme delC.C. che disciplinano la materia in quanto applicabili.

Letto, approvato, sottoscritto

Per l’ESERCENTE Per l’Amministrazione

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_